

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 2001, n. 1

Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità

1. La Regione del Veneto nell'ambito della completa applicazione delle norme in materia di diritto allo studio e di riordino dei cicli e al fine di garantire la parità scolastica, interviene in favore delle famiglie degli alunni del sistema scolastico d'istruzione.

Art. 2
Obiettivi

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 ed in particolare per garantire il diritto all'accesso ed alla frequenza, la parità nell'accesso e nella frequenza e per promuovere il successo formativo, la Regione interviene mediante buoni scuola agli alunni e alle loro famiglie di cui all'articolo 3.

2. I buoni scuola di cui al comma 1 sono destinati a totale o parziale copertura delle spese effettivamente sostenute a partire da quelle d'iscrizione, di acquisto di testi e sussidi scolastici, di frequenza e di sostegno dei disabili.

Art. 3
Destinatari

1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge le famiglie degli studenti residenti nel territorio regionale frequentanti le scuole statali e paritarie private e degli enti locali, nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza alla scuola secondaria.

2. Fino alla definizione del percorso triennale per la parificazione delle scuole di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge le famiglie degli alunni residenti nel territorio regionale, frequentanti le scuole statali e non statali che siano legalmente riconosciute, paritarie, parificate, auto-

rizzate, atte a garantire l'adempimento dell'obbligo scolastico e la successiva frequenza della scuola secondaria superiore.

Art. 4
Buoni scuola

1. I buoni scuola di cui all'articolo 2, devono essere rapportati alle condizioni reddituali e al numero dei componenti del nucleo familiare, secondo i criteri del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", nonché all'entità delle spese scolastiche complessivamente gravanti sul nucleo medesimo, privilegiando le famiglie a minor reddito.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare che si esprime nel termine di sessanta giorni, nel rispetto di quanto previsto al comma 1, determina i criteri e le modalità per l'erogazione dei buoni scuola.

3. Per l'assegnazione dei buoni scuola si provvede a mezzo di appositi bandi.

Art. 5
Norma finale

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono integrativi e complementari a quelli previsti in materia dalla vigente normativa statale e regionale.

Art. 6
Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 20 miliardi per l'anno 2001, si fa fronte mediante prelevamento, in termini di competenza, dal capitolo n. 80210 "Fondo globale spese correnti" di lire 17.800 milioni e dal capitolo n. 71204 "Spese per il funzionamento degli enti per il diritto allo studio universitario (ESU) (articolo 18 legge regionale 7 aprile 1998, n. 8) di lire 2.200 milioni, iscritti nello stato di previsione della spesa, esercizio 2001, del bilancio pluriennale 2000-2002.

2. Contestualmente nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2001 del bilancio pluriennale 2000-2002 viene istituito il capitolo n. 61516, denominato "Interventi per garantire la parità scolastica a favore delle famiglie degli alunni frequentanti il sistema scolastico di istruzione".

3. Per gli anni successivi al 2001 si provvede ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modifiche e integrazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 19 gennaio 2001

Galan

INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Obiettivi
- Art. 3 - Destinatari
- Art. 4 - Buoni scuola
- Art. 5 - Norma finale
- Art. 6 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 19 gennaio 2001, n. 1

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 19 gennaio 2001, n. 1, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione della legge regionale
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Stanziamento in bilancio per il 2001
- 4 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 3 novembre 2000, dove ha acquisito il n. 81 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Qualarsa, Braghetto, Stival, Tesserin e Scaravelli;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 6^a in data 8 novembre 2000;
- La 6^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 9 novembre 2000, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta rela-

zione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Nadia Qualarsa, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 14 dicembre 2000, n. 14739;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 19 dicembre 2000;
- Il Commissario del Governo, con nota 10 gennaio 2001, n. 42/21104/2, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

all'evoluzione dell'offerta di istruzione e di formazione deve accompagnarsi anche quella dei servizi connessi al diritto allo studio. Due innovazioni incidono particolarmente in questa materia:

- la progressiva convinzione che sia necessario fornire occasioni di apprendimento lungo tutta la vita (e che in ciò si sostanzia un vero e proprio "diritto di cittadinanza");

- l'introduzione della parità all'interno dell'unico sistema nazionale di istruzione.

Le riforme sono in moto con significative aperture anche dell'Unione Europea a mezzo dei suoi strumenti di cofinanziamento ma non ancora completamente assestate.

Ecco la ragione per cui, considerando l'imminente applicazione in sede regionale del "Bassanini" (decreto legislativo n. 112/1998), è più opportuno darsi ancora un tempo di approfondimento e di discussione più esteso per addivenire ad una legge regionale sul diritto allo studio con caratteri di organicità e di sistematicità rispetto all'ampio spettro delle azioni possibili nella sussidiarietà.

Ed ecco anche la ragione per cui è opportuno, in attesa della più complessa operazione soprarichiamata, uscire comunque con una anticipazione di riforma, per intercettare bisogni reali e da tempo in attesa di essere anche parzialmente soddisfatti.

Questa proposta, infatti, intende disciplinare un aspetto qualificante del sistema, ponendo al centro le famiglie di quanti, già nell'anno scolastico 2000/2001, sono inseriti nel sistema regionale di istruzione.

È alle famiglie che ci si rivolge, favorendo quelle in più disagiate condizioni economiche, per sostenerle nei costi d'istruzione (iscrizione e frequenza) specie quando, in rapporto alle scelte libere che le famiglie stesse hanno effettuato in ordine alle tipologie di scuole, questi risultati particolarmente onerosi.

Questa prima disciplina si pone, peraltro, in sede di prima applicazione, come complementare ed integrativa a

quella prevista in materia dalla vigente normativa statale.

É evidente inoltre che il suo impatto dovrà essere adeguatamente monitorato.

Date queste premesse è naturale che il provvedimento si presenti come una struttura normativa semplice ed essenziale.

L'articolo 1 definisce la finalità per cui "la Regione nell'ambito della completa applicazione delle norme in materia di diritto allo studio, alla parità scolastica e al riordino dei cicli, interviene in favore delle famiglie degli allievi del sistema nazionale d'istruzione e del sistema regionale di formazione professionale".

L'articolo 2 individua gli obiettivi che risultano quelli "in particolare per favorire la parità nell'accesso e nella frequenza e per promuovere il successo formativo".

L'articolo 3 individua i destinatari che sono "le famiglie degli studenti residenti nel territorio regionali, frequentanti le scuole statali e paritarie private e degli enti locali, nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria, nonché dei frequentanti i corsi di formazione professionale nell'adempimento dell'obbligo formativo".

L'articolo 4 definisce i buoni scuola che "devono essere rapportati ai redditi, al numero dei componenti il nucleo familiare, privilegiando le famiglie in più disagiate condizioni economiche, nonché all'entità delle spese scolastiche complessivamente gravanti sul nucleo familiare".

"La Giunta, previo parere della Commissione Consiliare competente, determina i criteri e le modalità per l'erogazione dei buoni scuola."

L'articolo 6 determina le risorse disponibili in 14 miliardi, per l'anno formativo scolastico 2000/2001.

La Sesta Commissione Consiliare, a maggioranza, ha espresso parere favorevole al progetto di legge in esame.

3. Stanziamento in bilancio per il 2001

- Capitolo 61516 L. 20.000 milioni
"Interventi per garantire la parità scolastica a favore delle famiglie degli alunni frequentanti il sistema scolastico di istruzione"

4. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Direzione pubblica istruzione